

REPUBBLICA

ВЕНЕЦИОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 www.mlnv.org



de VENETHIA

REPUBLIC OF VENICE

 info@mlnv.org

MOVIMENTO DE LIBERAZIONE NATIONALE DEL POPOLO VENETO

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАРОДА ВЕНЕТО

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE

GOVERNO PROVVISORIO

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - PROVISIONAL GOVERNMENT

Uniform Commercial Code (UCC) file number 2023-272-4291-4 - (initial f.n. 2019-086-9892-8)


DIPARTIMENTO DE PRESIDENZA

Oggetto: **AVVISO A PUBBLICA MENZIONE NR.0141010193011830**, formalizzato in nome e per conto di **BARP LIDIA**, persona di nazionalità Veneta e Cittadina del Popolo Veneto, Essere Umano registrato/a presso l'Anagrafe del Popolo Veneto, sotto l'egida del Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito dal Movimento de Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e avente codice unico personale 0140421194303111

at
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA NR.370, 00187 ROMA – ITALIA

at
NAVARRA BENEDETTA Presidente di Italgas
 benedetta.navarra@graziedeistudiolegale.it

at
ITALGAS
 italgasreti@pec.italgasreti.it

at
RANTON (MATRICOLA 208)
 amministrazione@ranton.it e info@ranton.it

e per l'ulteriore a praticarsi

at
SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE

1 di 19





at

DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE

ACRONIMI

- MLNV: Movimento de Liberazione Nasionale del Popolo Veneto
- GVP: Governo Veneto Provvisorio
- OGVP: Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
- PNV: Polisia Nasionale Veneta
- U.C.C.: Uniform Commercial Code
- RDN: Rigetti di Notifica
- SPN: Denuncia/Segnalazione alla Polisia Nasionale

CON RIFERIMENTO

alle ragioni notificate alle parti in indirizzo con RDN nr. 0140611172649381 del 2024.04.09 (inviato a Italgas Spa di Torino tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 20061660991/7 e a Pomezia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 20061660990/5 il giorno 13.04.2024) e per le seguenti motivazioni:

BARP Lidia dichiarava di non essere d'accordo con la sostituzione del contatore del gas sia perché il contatore che era installato funzionava benissimo sia perché aveva dichiarato la proprie perplessità in relazione alla reale rilevazione dei consumi, denunciando il tutto.

La raccomandata inviata a Italgas di Torino è stata ricevuta il 19.04.2024 mentre di quella inviata a Pomezia non ha mai ricevuta alcuna cartolina di riscontro.

A questo suddetto RDN non è seguita alcuna confutazione da parte dei responsabili (mai identificati) di Italgas Spa.

Il giorno 22.07.2024 tornando nella sua proprietà BARP Lidia ha trovato nella cassetta della posta una comunicazione definita “verbale di sostituzione gruppo di misura”, codice pratica 1492224288 da parte di Italgas Spa ed in particolare da parte dell'impresa Ranton attraverso una non identificabile matricola (298).

La cosa grave è che in tale “verbale” l'operatore responsabile dichiarava che la BARP Lidia era presente (e di conseguenza secondo lui Ella avrebbe accettato l'installazione del nuovo contatore), cosa assolutamente falsa in quanto l'interessata era al lavoro.

Inoltre, come già dalla stessa dichiarato nello specifico RDN, si riconosce Veneta in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiana e oltretutto autodeterminata sotto l'egida del Movimento de Liberazione Nasionale del Popolo Veneto, soggetto giuridico previsto dalle norme del Diritto Internazionale e avente potere al pari di uno Stato visto che, sempre per





legge internazionale, esso deve dotarsi di un Apparato Istituzionale (nel nostro caso il GVP).

PREMESSO CHE

formalizzando il predetto RDN e i successivi RDN nr.0141010185700207 del 08.08.2024 e SPN nr.0141010185049703 del 08.08.2024, BARP LIDIA ha respinto, secondo le norme dell'U.C.C., tutti gli atti prodotti, nel caso in specie, dalle Autorità d'occupazione dello Stato straniero italiano, che altresì, non sono stati confutati nei termini previsti anche dalle norme dell'U.C.C..

Allo scopo si precisa che tutte le SPN pervenute alla PNV e i RDN non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e sono atti espressioni di volontà attraverso i quali i Cittadini del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si sono autodeterminati e hanno dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta sotto l'egida di questo MLNV-GVP, si oppongono all'esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale anche da parte di autorità e forze militari e/o di polizia italiane operanti in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria, ovvero di violazioni, in proprio danno, di diritti umani, civili e politici, ovunque nel mondo e lo fa informando delle loro responsabilità e responsabili di tali violazioni, secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell'U.C.C..

Per quanto di competenza, questo GVP viene attivato sul fronte dell'iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili che, secondo il denunciante, sono imputabili degli eventi e delle conseguenze derivanti dagli atti posti in essere in proprio danno.

CIO' PREMESSO

01) - Si fa presente che nel diritto internazionale contemporaneo, l'annessione illegale di un territorio da parte di una potenza occupante si deve considerare privo di effetti giuridici.

02) - Fino al termine della prima guerra mondiale e alla messa al bando dell'uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l'annessione poteva essere la conseguenza legale della sconfitta militare e debellatio dell'avversario, ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.

03) - In passato, l'annessione poteva anche fare seguito all'occupazione militare di territori che non sono sotto sovranità di alcuno Stato (res nullius) ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.

04) - La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata nel 1970 dall'AG dell'Onu con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell'uso della forza.





- 05) - La conquista non costituisce un titolo di acquisto della sovranità nel caso in cui il ricorso alla forza che ha portato all'occupazione è consentito dal diritto internazionale.
- 06) - Nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza, da un lato, esso ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 pag. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorrere alla minaccia, o all'uso della forza contro il Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
- 07) - Dall'altra parte, i Movimenti di Liberazione in lotta per l'autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l'esercizio del diritto di autodeterminazione.
- 08) - La Repubblica Veneta oggi è di fatto occupata territorialmente, militarmente e amministrativamente da uno stato straniero che è l'Italia.
- 09) - Il Popolo Veneto "condivide" questa condizione di forzata sudditanza con la quasi totalità delle Nazioni degli altri Popoli presenti nella penisola italiana ben prima dell'occupazione da parte dello stato straniero italiano.
- 10) - La sgradevole e insincera descrizione del risorgimento italiano è ancora oggi frutto di una mistificazione mirata a controllare le verità storiche da parte dello stato italiano ... si pensi ad esempio alla contraddizione sui festeggiamenti per i 150 dell'unità d'Italia 1861/2011 quando a quella data la stessa Roma non ne faceva ancora parte e le battaglie della terza guerra d'indipendenza vennero combattute nel 1866.... ben cinque anni dopo.
- 11) - La Repubblica di Venethia, di fatto, non ha mai cessato di esistere e il Popolo Veneto ha perso la propria sovranità causa il susseguirsi di occupazioni militari da parte di potenze straniere, nonostante la propria rivendicata neutralità ai conflitti in corso all'epoca dei fatti.
- 12) - Considerato pertanto che non esiste norma del diritto internazionale che prevede l'annessione violenta, militare o colonizzatrice di territori di una nazione da parte di una potenza straniera è diritto del Popolo Veneto tornare LIBERO e SOVRANO sui propri territori.
- 13) - Il bottino di una rapina è sempre un provento illecito anche a distanza di anni ... e questa realtà è inconfutabile.
- 14) - Con imperialismo culturale si intende l'imposizione di una lingua e conseguentemente di una cultura da parte di uno stato (o gruppo etnico) nei confronti di un'altra.
- 15) - L'imperialismo si sviluppa e consiste nell'azione da parte dei governi ad imporre la propria egemonia su altri paesi per sfruttarli dal punto di vista economico assumendone il pieno controllo monopolistico delle fonti energetiche ed esportazione soprattutto di capitali.





COMPROVATO

16) - Che l'antica Repubblica Veneta, anche detta "Serenissima", fondata nell'anno 697, non ha mai cessato di esistere e "de jure" è tutt'ora esistente su tutti i propri Territori.

17) - Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l'organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all'autodeterminazione di un Popolo soggetto all'occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

18) - Che questo MOVIMENTO DE LIBERAZIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con "denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto", depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

19) - Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall'ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

20) - Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVVISORIO (GVP).

21) - Che ogni Cittadino del Popolo Veneto che, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e richiedendo la cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV, che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d'occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.

22) - Che ogni Cittadino del Popolo Veneto, al fine di assicurare l'ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta, chiede la pubblicazione sulla GAXETA UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio, con valore di notificazione, l'iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione di atti e della successiva eventuale loro notifica o tentativo.

OSSERVATO PERTANTO CHE OGNI CITTADINO DEL POPOLO VENETO.

23) - Ha pubblicamente espresso la capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.





24) - Ha manifestamente pronunciato e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto/a a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.

25) - Non è suddito/a dello stato italiano e non è obbligato/a in alcun modo verso di esso.

26) - Come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artificio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.

27) - Non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato/a a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.

28) - Ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a.

29) - Si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d'origine.

30) - Si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell'identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.

31) - Riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come Umanità.

APPURATO

32) - che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell'esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

33) - Che secondo il principio consuetudinario del Diritto Internazionale uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo) e che tale requisito non si configura per il Popolo Veneto che non è estinto ma esiste tutt'oggi e reclama il proprio posto come Nazione fra le Nazioni.

34) - Che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante faccia parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano.

PROVATA





35) - L'illegale e reiterata occupazione "ab origine" dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale il regno italico ha annesso "manu militari" i Territori della stessa.

36) - La reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il "plebiscito" del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l'estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati resi pubblici prima ancora del suo concretarsi).

37) - La reiterata dolosa responsabilità di tutte le più alte cariche istituzionali italiane che insistentemente ignorano e disconoscono l'esistenza del Popolo Veneto e che anche per il tramite del loro massimo Organo di Giustizia hanno sentenziato che "il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano" nonostante sia loro ben noto il falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, poi ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d'Italia di allora e responsabile dell'operazione, che ammise in un suo successivo memoriale, il raggirò commesso.

38) - La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta per la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all' autodeterminazione con valore "jus cogens", di cui è detentore il Popolo Veneto.

39) - Non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiarò di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l'entità correntemente identificata con il nome di "stato italiano" e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.

40) - La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell'utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali.

41) - La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor – U.S.A. e altro).

42) - La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a





governo razzista, sono obbligati a consentire l'esercizio del diritto all'autodeterminazione, in particolare a non impedire l'esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.

43) - La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del divieto di cui all'art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all'Autodeterminazione.

44) - La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.

45) - Dal 1934 l'allora Regno d'Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione "REPUBLIC OF ITALY" CIK#: 0000052782" perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità e che grazie alla registrazione alla S.E.C., l'attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali anche dell'Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di "Company" e/o "Corporation", vale a dire "società Privata" iscritta alla S.E.C. .

PRESO ATTO

46) - Che il reiterarsi di tali illeciti, nel loro insieme, concorre a concretare il reale rischio del delitto di demicidio nei confronti del Popolo Veneto in ragione dell'aberrante finalità politiche dello stato italiano tese alla sua cancellazione, soppressione ed estinzione.

47) - Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l'illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, "col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d'italia.

RICHIAMANDOSI

48) - Alla "Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto" di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

49) - All'Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.





50) - Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e modi contemplati.

QUESTO MLNV HA STABILITO CHE

51) - Nel dar seguito all'adempimento dei propri doveri che si è dato nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell'alveo delle norme di diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità.

52) - Ha il dovere di ripristinare la legalità su tutti i propri Territori.

53) - Di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante quest'ultima sia prevista e conforme alla legge.

54) - Disapprova e rifiuta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.

55) - Riconosce l'esclusiva legalità a qualsiasi relazione e negozio giuridico che determina uguali doveri fra le parti riguardo anche all'illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

56) - Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

57) - La mancanza della prova documentale, da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e produrre gli effetti che ne deriverebbero.

58) - Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che





riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.

59) - Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all'ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio (Gaxeta Ufficiale), avente effetto di notifica a pubblica menzione, sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

QUESTO MLNV, AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI

60) - Al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità.

61) - Al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità.

62) - Al principio naturale per cui l'esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere LIBERA.

63) - Al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa anche le proprie radici etniche e/o un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia.

64) - Alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789.

65) - Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.

66) - Al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945).

67) - Al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977.





68) - Al principio di uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970.

69) - Ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975)

QUESTO MLNV RITIENE

70) - Che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio.

71) - Ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset e pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo sono vietati.

Pertanto il MLN, per il tramite del suo apparato istituzionale GVP

ATTESTA E CERTIFICA

72) - Che ogni essere umano, che abbia formalizzato la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l'effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all'anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA PERTANTO

73) - Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all'utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato





straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l'immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

SI AVVISA E NOTIFICA

Agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano dell'attuale situazione;

CHE È FATTO LORO DIVIETO IN RAGIONE DELL'ATTUALE STATO I FATTO E DI DIRITTO

74) - Di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana e in particolare di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto.

IL PERSISTERE E/O PROSEGUIRE

Nell'attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano verranno attribuite a ciascuno specifiche responsabilità:

75) - Per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.

76) - Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.

77) - Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l'integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.

78) - Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.

LA RESPONSABILITA' DELL'ESECUZIONE

79) - Di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e





giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.

E' FATTO OBBLIGO

80) - Agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations" di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' COLLETTIVA

81) - Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.

82) - Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all'intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell'illecito.

83) - Per l'effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

VISTI

gli atti antecedenti e propugnanti il presente avviso a pubblica menzione;

ACCERTATO CHE

84) - la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall'attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

85) - Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:





“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo ogni Cittadino del Popolo Veneto che sia rigettante o denunciante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.

86) - Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell'ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all'UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.

87) - Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

PRESO ATTO

88) - dell'intenzionale inosservanza dei termini previsti dalle norme UCC e da qualsiasi altra ipotizzabile violazione dei diritti umani, civili e politici del Cittadino/a del Popolo Veneto che pubblicamente ha già rigettato/segnalato l'illecito

CONFIGURANDOSI

89) - Il reiterarsi degli illeciti già rigettati/segnalati, si procederà con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l'esecuzione di tali norme criminose con l'aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani, della Nazione Veneta e del Popolo Veneto.

90) - Si fa presente che il presente atto verrà pubblicato a mezzo l'ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l'iscrizione a ruolo giudiziario/dichiarazione di arresto dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.

TENUTO CONTO

91) - della “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

92) - dell'Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

93) - del decreto del GVP nr.01 – 2012.06.01 – Soggettività del MLNV





94) - del decreto del GVP nr.04 – 2013.04.09 – Nullità assoluta dei provvedimenti di pignoramento italiani

95) - del decreto del GVP nr.05 – 2019.01.06 – Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani

96) - del decreto del GVP nr.07 – 2019.04.18 – Delega di Ufficiale Federale Pubblico;

97) - del UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)

Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,

RECLAMO

98) - Che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l'egida di questo MLNV e del GVP.

99) - Che lo stato italiano rispetti il diritto all'autodeterminazione che ha il Popolo Veneto anche perché è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

100) - Che lo stato italiano ottemperi ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificato con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

NON SI SOTTOVALUTI

101) - che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione ... e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.

102) - Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).





WSM
Con onore e rispetto.
Venetia sabato 17 agosto 2024
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP





PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Va ricordato altresì che la più importante delle leggi umane ha a che fare con la sopravvivenza che è un Principio Universale.

Si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo esse siano, come l'acquisto, la vendita ed ogni genere di negoziazione.

Questa è la Legge del Commercio la quale esiste sin da quando l'uomo ha cominciato a interagire con il suo simile diverse migliaia di anni fa, a partire dall'era Sumero/Babilonese quando è stata codificata e strutturata antichi datati oltre 6000 anni fa rivelano che il sistema legale era già così articolato da includere ricevute, conio di denaro, liste di spesa, bandi e sistema postale.

Ed ecco alcuni dei principi sanciti dall'UCC.

IL LAVORATORE E' DEGNO DELLA SUA MERCEDE.

La prima di queste è espressa in: Esodo 20:15; Lev. 19:13; Mat. 10:10; Luca 10^o7; Il Tim. 2:6.

Massima di legge: "è contro l'equità per gli uomini liberi non avere la libera disposizione della loro proprietà."

TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE

La seconda massima è: " Uguaglianza prima della legge" o più precisamente, tutti sono uguali sotto la Legge.

(Legge di Dio – Legge Naturale e Morale) Esodo 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut. 1;17, :21; Mat. 22:36-40; Luca 10:17; Col. 3:25.

"Nessuno è superiore alla legge".

Ciò è basato su entrambe, Legge Naturale e Legge Morale, e si applica su tutti.





Se qualcuno afferma, o si comporta come se, egli fosse “al di sopra della legge”, questo è folle.

Questa è la massima follia nel mondo di oggi.

L'uomo continua a vivere, agire, credere e formare sistemi, organizzazioni, governi, leggi e processi che presumono essere capaci di surclassare o abrogare la Legge Naturale e Morale.

Ma, sotto la Legge Commerciale, la Legge Naturale e Morale vincolano ciascuno e nessuno può fare eccezione.

Il Commercio, attraverso la legge delle nazioni, deve essere comune e non può essere convertito in monopolio o guadagno privato di pochi.

NEL COMMERCIO LA VERITA' E' SOVRANA.

(Esodo 20:16; Ps. 117:2; Giovanni 8:32; Il Cor. 13)

La verità è sovrana – e il Sovrano dice solo la verità.

La tua parola è il tuo impegno.

Se la verità non fosse sovrana nel commercio, cioè in tutte le azioni e inter-relazioni umane, allora non ci sarebbero basi per nulla.

Nessuna base per legge ed ordine, nessuna base per la responsabilità, non ci sarebbero standard, nessuna capacità di risolvere alcunché.

UN AFFIDAVIT INCONFUTATO RIMANE COME VERITA' NEL COMMERCIO.

(12 Pet. 1:25; Heb. 6:13-15;)

Le affermazioni fatte nel tuo affidavit, se non confutate, emergono come la verità nel fatto.

Massima legale: “colui che fa una negazione, ammette”.

utti i rigetti di notifica redatti da Cittadini del Popolo Veneto e gli Avvisi a Pubblica Menzione del Governo Veneto Provvisorio sono degli Affidavit).

UN AFFIDAVIT INCONFUTATO DIVENTA SENTENZA NEL COMMERCIO.

(Heb.6:16-17;)





Ogni procedimento in un tribunale o in un foro di arbitrato consistente in una disputa, un duello relativo all'affidavit commerciale nel quale il punto che rimane alla fine inconfutato, si erge come verità nella materia alla quale l'esercizio della legge si applica.

NEL COMMERCIO OGNI MATERIA DA RISOLVERE DEVE ESSERE ESPRESSA.

(Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21)

Nessuno legge la mente. Massima legale: "colui che fallisce nell'asserire i suoi diritti, non ne ha".

CHI NON RESPINGE UN TORTO QUANDO PUÒ, LO ACCETTA.

Gli utilizzatori principali della legge commerciale e quelli che meglio la comprendono e la codificano nell'occidente civilizzato sono gli ebrei.

La Legge Mosaica, che essi hanno avuto per più di 3500 anni, è basata sul commercio Babilonese.

Questa asserisce: chi lascia per primo il campo di battaglia perde per abbandono. (Book of Job; Mat. 10:22)

Ciò significa che un Affidavit non confutato punto per punto rimane come "verità nel commercio" perché la controparte ha lasciato il campo di battaglia.

I governi esistono presumibilmente per risolvere le dispute, i conflitti e portare alla verità.

Esistono per intervenire sul campo del duello e della battaglia in modo che la disputa, il conflitto per la verità nell'Affidavit possa essere risolto pacificamente, ragionevolmente evitando la soluzione violenta.

Massima legale: "chi non respinge un torto quando può, lo accetta.

